



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2012 (11.12)
(OR. en)**

17561/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0321 (NLE)**

**RECH 461
COMPET 767
FISC 193**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	3 dicembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 682 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 682 final



Bruxelles, 3.12.2012
COM(2012) 682 final

2012/0321 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il regolamento ERIC¹ è stata adottato dal Consiglio nel 2009 per facilitare la costituzione e la gestione di infrastrutture di ricerca europee su base non economica. Con il regolamento è stato creato un nuovo strumento giuridico a livello UE per l'istituzione di infrastrutture di ricerca europee dotate di personalità giuridica riconosciute in tutti gli Stati membri. Per molti dei progetti inclusi nell'ambito del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) si prevede di utilizzare l'ERIC come strumento giuridico per attuare e gestire l'infrastruttura di ricerca.

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento ERIC prevede una distinzione e una differenza di trattamento tra Stati membri, paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative. Un ERIC deve avere tra i suoi membri almeno tre Stati membri (articolo 9, paragrafo 2) e gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri (articolo 9, paragrafo 3). La sede legale di un ERIC può essere situata sul territorio di uno Stato membro o di un paese associato (articolo 8, paragrafo 1).

I paesi associati e in particolare la Norvegia, hanno indicato chiaramente che intendono contribuire in qualità di paesi ospitanti o di membri a un numero significativo di ERIC in corso di preparazione se viene loro concesso il diritto di voto al pari degli Stati membri dell'UE negli ERIC, in particolare se ospitano un ERIC e forniscono un sostanziale contributo alle sue attività.

L'obiettivo della proposta di modifica del regolamento ERIC è consentire ai paesi associati di diventare paesi ospitanti o membri di un ERIC, poiché attualmente i loro diritti di voto non riflettono potenzialmente il loro sostegno finanziario ai progetti ERIC.

- **Contesto generale**

Finora nessuno dei paesi associati o dei paesi terzi diversi dai paesi associati sono divenuti membri di un ERIC. Considerato l'impegno dell'Unione dell'innovazione a completare o lanciare la costruzione entro il 2015 del 60% delle infrastrutture prioritarie di interesse paneuropeo riprese nella tabella di marcia dell'ESFRI, è importante che anche i paesi associati possano essere pienamente coinvolti nella creazione e nel funzionamento degli ERIC in qualità di membri o ospitanti e contribuire a tali infrastrutture.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Le modifiche tecniche puntuali del regolamento ERIC proposte non modificano la valutazione dell'impatto della Commissione che è stata effettuata quando il regolamento ERIC è stato proposto per l'adozione da parte del Consiglio.

¹ Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di modifica del regolamento ERIC riguarda unicamente l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, in cui si propone che per istituire un ERIC siano necessari almeno uno Stato membro con almeno due Stati membri o paesi associati. Inoltre, si propone che gli Stati membri o i paesi associati abbiano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea generale. Non sono proposte altre modifiche.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di modifica del regolamento ERIC non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione o degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto giuridico ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 723/2009, del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)⁵ stabilisce un quadro giuridico che fissa i requisiti e le procedure per la costituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca e gli effetti di tale costituzione.
- (2) Da tempo la Comunità si è prefissa l'obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in Europa, come dimostrato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁶ ed in particolare dalla decisione n. 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Capacità"⁷.
- (3) Il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e il gruppo di riflessione in materia di infrastrutture in rete (e-IRG) hanno messo a punto e aggiornato la prima tabella di marcia europea per le infrastrutture di ricerca.

² GU C [...] del..., pag. [...].

³ GU C [...] del..., pag. [...].

⁴ GU C [...] del..., pag. [...].

⁵ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁶ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁷ GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

- (4) Dall'entrata in vigore nel 2009 del quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), due infrastrutture di ricerca europee hanno ottenuto lo status di ERIC.
- (5) La possibilità di essere membri di un ERIC è aperta a Stati membri, a paesi associati, a paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché a organizzazioni intergovernative.
- (6) I paesi associati svolgono un ruolo fondamentale nella preparazione e nella costituzione di infrastrutture di ricerca europee e devono poter partecipare agli ERIC allo stesso titolo degli Stati membri, giacché essi contribuiscono, con il loro sostegno, all'eccellenza scientifica della ricerca dell'Unione e alla competitività dell'economia dell'Unione.
- (7) Per agevolare la partecipazione di paesi associati agli ERIC, occorre modificare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 723/2009, in modo che i contributi dei paesi associati possano trovare pieno riscontro in termini di adesione e di diritti di voto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 723/2009, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

“2. Un ERIC conta tra i suoi membri uno Stato membro e almeno due altri Stati membri o paesi associati. Altri Stati membri o paesi associati possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate nello statuto. Possono parimenti aderire paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative, fatta salva l'approvazione dell'assemblea dei membri di cui all'articolo 12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto.

3. Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri. Per gli ERIC ospitati da uno Stato membro, le proposte di modifica del loro statuto richiedono l'accordo della maggioranza degli Stati membri che sono membri dell'ERIC”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*